

SENTENZA N.
N 78768/05 r.g.

SENT. N° 1124/07
REP. N° 914/07

REPUBBLICA ITALIANA.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII^a Sez. civile in persona del giudice monocratico dott. Caterina Macchi, ex art. 429 c.p.c.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa

DA

[REDACTED]
rappresentata e difesa dall' avv. [REDACTED] in forza di delega a margine dell'atto di citazione in opposizione

- ATTRICE OPPONENTE -

CONTRO

[REDACTED]
rappresentata e difesa dall' avv. [REDACTED] in forza di delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in opposizione

- CONVENUTA OPPOSTA -

Oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La signora [REDACTED] ha proposto, con atto di citazione notificato il 20 maggio 2005, opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano su ricorso della signora [REDACTED], notificato all'ingiunta ex art. 143 c.p.c. con deposito nella casa comunale in data 2 aprile 2004. L'opponente ha esposto di aver avuto notizia della procedura monitoria solo in occasione della notificazione di atto di pignoramento presso terzi, avvenuta il 12 maggio 2005, e non essere a conoscenza del contenuto dell'ingiunzione; esponeva in ogni caso che tra la stessa attrice, in qualità di locatrice, e la [REDACTED] (in qualità di conduttrice) era intercorso un contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad immobile sito in [REDACTED] il contratto si era anticipatamente concluso per recesso della conduttrice; l'esponente aveva restituito alla [REDACTED] solo una parte della cauzione, trattenendo il residuo a ristoro dei danni rinvenuti a

107

carico dei pavimenti e di alcuni arredi all'atto del rilascio dell'immobile. Contestava pertanto la pretesa creditoria della ex conduttrice alla restituzione del residuo deposito cauzionale, chiedendo la revoca del decreto opposto.

Costituendosi regolarmente in giudizio, la convenuta illustrava di aver esperito un tentativo di notificazione del decreto ingiuntivo presso il luogo di residenza conosciuto della [REDACTED] anch'esso in [REDACTED]; atteso che l'ufficiale giudiziario aveva constatato l'avvenuto trasferimento della destinataria per luogo ignoto, e che presso l'anagrafe del Comune di Milano la stessa [REDACTED] era risultata cancellata per irreperibilità, la notificazione era legittimamente avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. La [REDACTED] chiedeva dunque dichiararsi inammissibile l'opposizione; svolgeva altresì contestazioni di merito a riguardo della dispiegata opposizione, contestando la sussistenza di danni all'immobile e agli arredi in esso collocati e rivendicando il proprio buon diritto alla restituzione dell'intera cauzione. Il giudice, rilevata la riconducibilità della controversia all'ambito di applicazione del disposto dell'art. 447 bis c.p.c., disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale, assegnando termini ex art. 426 c.p.c.. Senza svolgimento di attività istruttoria, all'esito della discussione finale la causa veniva decisa all'udienza del 25 gennaio 2007, con lettura immediata del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'esame del merito della presente opposizione è subordinato al superamento del preventivo vaglio di ammissibilità imposto dall'art. 650 c.p.c., a norma del quale l'opponente è onerato della prova che la mancata conoscenza del decreto sia dipesa da irregolarità della notificazione, o da caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di specie, l'opponente invoca l'irregolarità della notificazione. Al riguardo, l'interessata ha osservato che la notificazione del successivo atto di pignoramento è stato ricevuto dalla stessa [REDACTED] presso l'indirizzo di [REDACTED], dalla stessa mai abbandonato stabilmente ma solo per un certo periodo di tempo a causa di impegni professionali, come risulterebbe attestato anche dalla produzione di numerose bollette relative all'utenza elettrica, sempre recapitate presso il medesimo indirizzo. Osserva il tribunale che tali elementi risultano inconferenti. Risulta infatti documentato che il tentativo di notificazione esperito in data 24 marzo 2004 ha avuto esito negativo in quanto la destinataria è risultata trasferita per luogo ignoto, come attestato dall'ufficiale giudiziario; la ricorrente ha dunque esperito ricerche presso il Comune di Milano, che è anche comune di nascita della [REDACTED]; dal certificato anagrafico storico prodotto in giudizio dall'odierna convenuta risulta che, alla data del 31 marzo 2004, la [REDACTED] già residente in via [REDACTED] dalla nascita, è risultata cancellata dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità sin dal 21 luglio 2003. Legittimamente dunque la notificazione è stata effettuata secondo le modalità previste dall'art. 143 c.p.c., cosicché nessuna irregolarità può dirsi verificata.

CD

Invero, l'avvenuta cancellazione dall'anagrafe dei residenti per irreperibilità è elemento assolutamente confermativo della esattezza della attestazione di trasferimento per luogo ignoto compiuta dall'ufficiale giudiziario e del carattere non occasionale della assenza della destinataria dal luogo di residenza; in tale contesto nessun'altra ricerca poteva essere imposta al notificante, né dispiegano rilievo elementi attinenti ad eventi successivi (quali la presenza presso l'indirizzo di via [redacted] della [redacted] in occasione della successiva notificazione del pignoramento) ovvero del tutto estranei alla sfera di conoscibilità del notificante (quali l'esistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica con invio delle bollette presso il medesimo indirizzo) e comunque non in grado di sovvertire le risultanze dei registri anagrafici. Deve infine osservarsi che è parimenti irrilevante l'avvenuta elezione di domicilio della [redacted] presso lo studio del suo difensore, avvenuta nel corso delle trattative stragiudiziali che hanno preceduto il ricorso alla procedura monitoria, ed evidentemente da riferirsi alle sole trattative ma non anche alla successiva controversia giudiziale.

L'opposizione si palesa dunque inammissibile, non essendo stata provata alcuna irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo. E' dunque precluso ogni esame del merito dell'opposizione medesima.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € [redacted] per spese, € [redacted] per diritti, € [redacted] per onorari; oltre rimborso forfetario spese generali; oltre IVA se e in quanto dovuta e CP come per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- 1) dichiara inammissibile l'opposizione;
- 2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta liquidate in € [redacted] per spese, € [redacted] per diritti, € [redacted] per onorari; oltre rimborso forfetario spese generali; oltre IVA se e in quanto dovuta e CP come per legge.

Così deciso in Milano, il 25 gennaio 2007.

Il Giudice

